

N. 212 R. fen.



Sent. N. 222

Senato del Regno

ALTA CORTE DI GIUSTIZIA

In Nome di S. M. Vittorio Emanuele III.
per grazia di Dio e volontà della Nazione - Re d'Italia

La Commissione permanente d'istruzione del
l'Alta Corte di Giustizia, ha pronunciato la
seguente

Sentenza

nel procedimento penale a carico del Senatore
Lucchini prof. Luigi fu Girolamo, nato a
Pieve di Sacco (Padova) il 10 giugno 1847, Pro-
curatore Generale della Corte di Cassazione di
Firenze.

imputato

di diffamazione a mezzo della stampa, per ave-
re nel fascicolo febbraio - marzo 1879 del periodico
"Rivista penale", del quale è Direttore, pubbli-
cato una nota ad una sentenza della Corte di
Cassazione di Roma, qualificando per che ge-
nerico un motivo di ricorso presentato dall'av-
vocato Antonio Croubini e offendendo così la
reputazione di esso avvocato (art. 293 cap. cod. pen.)

Adotta la relazione del commissario Sen. Petrella
La Commissione d'istruzione ha considerato:
che nel periodico di dottrina, legislazione e
giurisprudenza, dal titolo "Rivista penale",

(fascicolo del febbraio - marzo 1919), diretta dal
Senatore prof. Luigi Lucchini, fu pubblicata la
sentenza dell'11 settembre 1918 renduta dalla
prima sezione penale della Corte di Cassazione
di Roma, che accolse il ricorso di tal Cosi-
ma Blasi, che era stata condannata a li-
ro cinquanta di ammenda dal pretore di
Campi Salentina, per contravvenzione all'artico-
lo 157 della legge comunale e provinciale. Alla
sentenza fu apposta una nota critica, nella
quale, fra le altre frasi, si leggono queste: « Nel
la specie non soltanto il ricorrente nel suo
motivo più che generico non accusava d'ec-
cessiva violazione di legge, ma neppure la sen-
tenza che annulla ecc. » e l'avvocato si-
gnor Antonio Trombini addì 29 aprile 1919 pre-
sentò querela, ratificata il giorno seguente,
contro il Senatore Lucchini per diffamazione
costituita dalle frasi poco sopra trascritte co-
me quelle che, qualificando per più che generico
il motivo di ricorso, erano lesive dell'onore
di esso Trombini, avvocato difensore della Bla-
si in Corte di Cassazione, ed estensore del mo-
tivo del ricorso, poiché con detta frase gli si at-
tribuisce incapacità professionale e negligenza
nell'adempimento del suo ministero professio-
nale, dovendo i motivi di ricorso essere espo-
sti specificatamente, come prescrive l'art. 310
cod. proc. pen. Ne monta, aggiunse il querelante,
che il suo nome non figuri affatto né nella
sentenza, né nella nota stampata nella Rivis-
ta penale, potendo il nome dell'avvocato agevol-
mente conoscersi, da chi ne avesse avuto ragio-
ne, sia ricercandolo in due periodici, che riferisco-
no sentenze penali con la indicazione dei nomi
dei difensori dei ricorrenti, sia recandosi nella
cancellaria della Corte di Cassazione a consultare

i registri.

Ha considerato la Commissione emergere, da quanto si è fin qui detto, non esistere veruno sia pur lieve elemento per dar vita al reato di diffamazione. Ed in vero, anche a prescindere dall'esame se, per conoscere il nome dell'avvocato, che scrisse il motivo di ricorso qualificato più che generico, fossero sufficienti, secondo i Dettati della scuola e della giurisprudenza, le faticose indagini indicate dal querelante, il confronto cioè della Rivista penale, pubblicata due mesi prima, con gli altri due periodici, e le ricerche nei registri di cancelleria della Corte di Cassazione, che in sostanza avrebbero potuto condurre a conoscere con certezza il nome dell'avvocato difensore in Cassazione della ricorrente Blasi; ma non già di proprio aver formulato il mezzo del ricorso, egli è indata, litato che la nota critica querelata ha per oggetto la sentenza della Corte, e non già il non indicato difensore della Blasi; e a luce meridiana, ma ciò risulta dalla prima all'ultima parola della breve nota, e basti riferire quelle con le quali essa esordisce, e che sono « Un'altra fra le
 « non poche sentenze supreme che veramente tra,
 « smodano nell'esercizio della propria giurisdizione e attribuiscono alla Corte Suprema le potestà più aberranti e arbitrarie » per rimanere pienamente convinti che lo scrittore volle criticare unicamente la sentenza. Ne poteva censurare il modo, in cui i motivi del ricorso erano stati esposti, perché l'estensore della nota ^{non} aveva a sua disposizione l'originale dei motivi, che era allegato al fascicolo della causa, e in potere del magistrato giudicante, e solamente poteva, come fece, trilarli dalla stessa sentenza criticata; ora in questa è scritto « 3° » che la Blasi assunse avanti il Pretore di avere ottenuta

"persato alla ingiunzione, mentre di tale eccogio."
"ne non fa la sentenza alcun conto" ed il
motivo così riassunto dalla sentenza è quello
giudicato più che generico dall'annotatore, ed
era in lui pieno il diritto di farlo, ciò comportan-
dando la critica dottrinale; né in ciò vi so-
no gli elementi della diffamazione e dell'in-
giuria richiesti dagli art. 368 e 369 del cod. pen.
e cioè offesa all'onore, alla reputazione o al
decoro di alcuno, o l'attribuzione di un fatto
determinato, da esporlo al disprezzo o all'odio
pubblico.

La pubblicazione quindi della nota querelata
non costituisce reato.

Per questi motivi

Visto ed applicato l'art. 17 del regolamento giud.
del Senato;

Sulla conformi conclusioni del P. M.
Dichiara non farsi luogo a procedimento
contro il Senatore prof. Luigi Lucchini perché il
fatto, pel quale fu querelato, non costituisce
reato.

Così deciso in Roma il 25 giugno 1919

" Antonio Cefaly

" C. Yhues

" Guglielmo Ugo Petrella

" R. Perla

" C. L. L. L.

" Carlo Sandrelli

" Di Vico Pietro

Fontana Cane